

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- l'art. 1 comma 130 della L. 07/04/2014 n. 56 il quale dispone che "*I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione*";
- l'art. 2 comma 2 lett. c bis) della l.r. 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni il quale prevede che tra le diverse ipotesi di modificazione di circoscrizioni o denominazioni comunali vi sia anche "*l'incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione*";
- l'art. 8 bis della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 recante la disciplina in materia di "Procedimento di fusione per incorporazione";

Considerato che:

- l'art. 8 bis comma 1 della l.r. 24/96 dispone che "*Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'articolo 8, comma 2, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014*";
- che tale consultazione referendaria può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale;

- *che il succitato referendum comunale deve essere svolto, ai sensi dell'art.8 bis comma 4 della citata legge regionale, "nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali";*

Considerato altresì che l'art. 8 bis comma 6 dispone che "Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli della scheda di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati" e vengono altresì "definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative";

Considerato quindi che nell'ipotesi di modificazione di circoscrizioni o denominazioni comunali derivante da incorporazione è necessario il preventivo espletamento di un referendum consultivo comunale;

Precisato altresì che la modificazione delle circoscrizioni comunali, nel caso in cui comporti anche l'attribuzione di una diversa denominazione al Comune incorporante, ai sensi dell'art. 133, comma 2 della Costituzione, deve essere obbligatoriamente sottoposta alla preventiva consultazione popolare;

Ritenuto quindi che, in tale fattispecie, possa essere chiesto agli elettori di esprimere in separata scheda, il proprio assenso o dissenso rispetto ad un'unica denominazione oppure di scegliere la non variazione del nome del comune incorporante o la denominazione del comune incorporante fra una rosa di nomi predeterminata;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare, le caratteristiche tecniche delle schede di votazione, dei verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati per l'espletamento dei referendum consultivi comunali;

Ritenuto altresì necessario individuare le seguenti modalità di convocazione degli elettori e di espletamento della procedura referendaria:

- 1) il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento in un periodo ricompreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo all'emanazione dello stesso;
- 2) qualora sia stato deliberato di sottoporre a referendum anche la denominazione del Comune incorporante, le deliberazioni consiliari dei singoli comuni dovranno contenere le medesime proposte di denominazione nello stesso ordine di elencazione; le stesse saranno riportate nel provvedimento di indizione del Sindaco;
- 3) l'indizione deve essere adeguatamente pubblicizzata con manifesti di convocazione dei Comizi affissi almeno 45 giorni prima della data stabilita per la votazione;
- 4) la consultazione referendaria è espletata nella medesima giornata di domenica in ciascun Comune sottoponendo il medesimo quesito referendario;
- 5) hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le amministrazioni comunali;
- 6) il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti;

- 7) le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 del sabato che precede la data fissata per le votazioni e riprendono alle ore 7 della domenica successiva;
- 8) le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni della domenica e terminano alle ore 23 dello stesso giorno, ai sensi degli artt. 37, comma 1 e 28, comma 5 della legge regionale n. 34 del 1999;
- 9) le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;
- 10) terminato lo spoglio delle schede di votazione sono redatti i verbali di scrutinio;
- 11) alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione per incorporazione e un rappresentante dei sottoscrittori indicato da chi ha provveduto al deposito delle firme della sottoscrizione stessa;
- 12) se le operazioni non saranno terminate entro le ore 14 del lunedì successivo alla votazione, il Presidente della Sezione invierà gli atti al competente Ufficio comunale per il completamento delle operazioni di cui all'art. 29 comma 1 della legge regionale n. 34/1999;
- 13) entro 10 giorni dalla data di svolgimento della consultazione i competenti uffici comunali di ciascun Comune procedono alla proclamazione dei risultati. Entro tale termine il competente ufficio del Comune incorporando trasmette il verbale della proclamazione dei risultati al competente ufficio del Comune incorporante che diviene, a tal fine, Ufficio centrale competente alla proclamazione dei risultati complessivi del referendum che dovranno essere trasmessi ai Sindaci dei Comuni interessati;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto dei pareri allegati;

D E C R E T A

- a) la scheda di votazione per l'espletamento dei referendum consultivi comunali per l'incorporazione di comuni è di colore grigio;
- b) la scheda di votazione per l'espletamento dei referendum consultivi comunali per la scelta della denominazione da attribuire al Comune incorporante è di colore rosa;
- c) le suddette schede di votazione rispettano le caratteristiche tecniche previste dalla disciplina statale in materia di referendum e devono contenere i medesimi quesiti;
- d) sono approvati gli allegati modelli delle schede di votazione per i referendum consultivi comunali previsti dall'art.8 bis comma 1 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, e precisamente:
 - l'allegato A), per il quesito concernente l'incorporazione di Comuni, parte esterna retinata della scheda di colore grigio e parte interna della scheda di colore grigio, allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

- l'allegato B) per l'eventuale quesito concernente la scelta di variazione o meno della denominazione del Comune incorporante da scegliere fra una rosa di nomi predeterminati, parte esterna retinata della scheda di colore rosa e parte interna della scheda di colore rosa, allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
 - l'allegato C) per l'eventuale quesito concernente l'assenso all'unica nuova denominazione del Comune incorporante, parte esterna retinata della scheda di colore rosa e parte interna della scheda di colore rosa, allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
- e) nella scheda di cui all'allegato B) l'ordine dei nomi fra i quali individuare quello da attribuire al nuovo Comune è quello risultante dai decreti Sindacali di indizione dei referendum, che contiene una sequenza di caratteri alfabetici a ciascuno dei quali è abbinato un nome, in conformità alla delibera di indizione del referendum dei Consigli comunali; i nomi sono riportati in unica colonna, fino al limite massimo di cinque, mentre quelli eventualmente successivi al quinto, sono indicati in ulteriori colonne parallele, comprendenti un massimo di cinque nomi ciascuna; in altra separata colonna è riportata la scelta "non sia variata".
- f) in caso di pluralità di quesiti, sulla parte esterna della scheda verrà riportato il numero del quesito, corrispondente al numero attribuito nel provvedimento di indizione del referendum;
- g) la scheda, configurandone la divisione in quattro parti verticali di uguale dimensione, deve essere piegata in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra di loro; la scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni generali del referendum;
- h) sono approvati gli allegati modelli del verbale di scrutinio dell'Ufficio di sezione, del verbale di proclamazione dei risultati dell'ufficio comunale e della sintesi dei verbali di proclamazione del risultato degli uffici comunali dei referendum e precisamente:
- l'allegato D) per il verbale di scrutinio dell'Ufficio di sezione nell'ipotesi del solo quesito relativo all'incorporazione;
 - l'allegato E) per il verbale di proclamazione dei risultati dell'ufficio comunale nell'ipotesi del solo quesito relativo all'incorporazione;
 - l'allegato F) per la proclamazione del risultato complessivo degli uffici comunali dei referendum nell'ipotesi del solo quesito relativo all'incorporazione;
 - l'allegato G) per il verbale di scrutinio dell'Ufficio di sezione nell'ipotesi di doppio quesito relativo all'incorporazione e alla denominazione del Comune incorporante;
 - l'allegato H) per il verbale di proclamazione dei risultati dell'ufficio comunale nell'ipotesi di doppio quesito relativo

all'incorporazione e alla denominazione del Comune incorporante;

- l'allegato I) per la proclamazione del risultato complessivo degli uffici comunali dei referendum nell'ipotesi di doppio quesito relativo all'incorporazione e alla denominazione del Comune incorporante;

i) sono altresì approvate le seguenti modalità di convocazione degli elettori ed di svolgimento della procedura referendaria:

1. il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento in un periodo ricompreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo all'emanazione dello stesso;
2. qualora sia stato deliberato di sottoporre a referendum anche la denominazione del Comune incorporante, le deliberazioni consiliari dei singoli comuni dovranno contenere le medesime proposte di denominazione nello stesso ordine di elencazione; le stesse saranno riportate nel provvedimento di indizione del Sindaco;
3. l'indizione deve essere adeguatamente pubblicizzata con manifesti di convocazione dei Comuni affissi almeno 45 giorni prima della data stabilita per la votazione;
4. la consultazione referendaria è espletata nella medesima giornata di domenica in ciascun Comune sottoponendo il medesimo quesito referendario;
5. hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le amministrazioni comunali;
6. il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti;
7. le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 del sabato che precede la data fissata per le votazioni e riprendono alle ore 7 della domenica successiva;
8. le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni della domenica e terminano alle ore 23 dello stesso giorno, ai sensi degli artt. 37, comma 1 e 28, comma 5 della legge regionale n. 34 del 1999;
9. le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;
10. terminato lo spoglio delle schede di votazione sono redatti i verbali di scrutinio;
11. alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione per incorporazione e un rappresentante dei sottoscrittori indicato da chi ha provveduto al deposito delle firme della sottoscrizione stessa;
12. se le operazioni non saranno terminate entro le ore 14 del lunedì successivo alla votazione, il Presidente della Sezione invierà gli atti al competente Ufficio comunale per il completamento

delle operazioni di cui all'art. 29 comma 1 della legge regionale n. 34/1999;

13. entro 10 giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria i competenti uffici comunali di ciascun Comune procedono alla proclamazione dei risultati. Entro tale termine il competente ufficio del Comune incorporando trasmette il verbale della proclamazione dei risultati al competente ufficio del Comune incorporante che diviene, a tal fine, Ufficio centrale competente alla proclamazione dei risultati complessivi del referendum che dovranno essere trasmessi ai Sindaci dei Comuni interessati;
14. il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente
Stefano Bonaccini